

**Allegato lettera "A" al repertorio n.97718/25766**

**STATUTO**

dell'Associazione Onlus (art. 10, D.Lgs. n. 460/1997)

"I Ragazzi per la vita - ONLUS"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata

**"I Ragazzi per la Vita - ONLUS"**

**(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)**

in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Palermo, via Arturo Graf n. 3.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

**Art. 2 - Scopi**

L'associazione opera nel settore sanitario per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà ed ha per scopo sanitario di migliorare le condizioni di assistenza ai malati affetti da patologie bisognevoli di essere curate per mezzo dell'aferesi terapeutica ed ai donatori che effettuano il loro gesto di solidarietà per mezzo dell'aferesi produttiva nei servizi ospedalieri pubblici.


L'Associazione si propone quale scopo socio sanitario di diffondere la conoscenza delle terapie aferetiche presso il pubblico e gli operatori sanitari e di supportare dal punto di vista logistico, psicologico ed organizzativo i malati ed i loro familiari ed inoltre di promuovere la donazione volontaria periodica degli emocomponenti per mezzo dei separatori cellulari.

**Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.**

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci, e che sarà modificabile mediante deliberazione assembleare, senza con ciò comportando modifica del presente statuto.

**Art. 3 - Soci**

Sono soci dell'Ente le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo,



a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

**I soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Ai sensi del punto h) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 vigono il principio di democraticità ed il divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.**

**Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari**

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

**Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.


La quota associativa a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

**Ogni socio ha il diritto:**

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

**Ogni socio è obbligato:**



- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

\* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;

\* lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

\* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote associative;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;

h) Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;


i) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 7 - Bilancio**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve esse-



re depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio di Amministrazione di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà, comunque, privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 (trentuno) dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

**E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché difondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.**

#### **Art. 8 - Organi**

Sono organi dell'Istituzione:

- \* L'Assemblea Generale dei Soci;
- \* Il Consiglio di Amministrazione;
- \* Il Presidente;
- \* Il Segretario;
- \* Il Collegio dei Garanti;
- \* Il Collegio dei Revisori.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

#### **ASSEMBLEA**


**Art. 9) L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione.**

**Art. 10)** Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati effettivi in regola con le quote sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto.

**Art. 11)** L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in Palermo, o altrove, ma sempre nel territorio della Regione Sicilia, mediante comunicazione scritta, ai soci che ne hanno diritto, inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica, e con affissione della convocazione nei locali della Sede Sociale o nelle Sedi Operative, almeno otto (8) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Detto avviso dovrà indicare il giorno, luogo ed ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta lo stesso giorno della prima, e un'ora dopo la stessa, o in altro giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, e preventivo.



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi (2/3) degli associati in regola con i pagamenti o da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Direttivo.

**Art. 12)** L'assemblea è validamente costituita:

In sede ordinaria

- 1) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;
- 2) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto:

In sede straordinaria

- 1) in prima convocazione occorre la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di essi;
- 2) in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Art. 13)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo, due scrutatori. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati, dagli scrutatori:

Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Art. 14)** All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) di approvare il Bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo;
- b) di nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- c) di delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) di approvare e modificare ogni altro documento demandato alla sua competenza per legge e/o per statuto;
- e) di approvare e modificare ogni altro argomento proposto dal Consiglio di Amministrazione.


in sede straordinaria:

- f) di approvare e deliberare modifiche all'atto costitutivo, allo statuto ed ai i regolamenti interni;
- g) di deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### **IL CONSIGLIO SDI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 15)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili.



Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, anche non socio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri subentra il primo dei non eletti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica.

Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno pervenire almeno due (2) giorni prima della data fissata per le elezioni.

**Art. 16)** Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

**Art. 17)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'organo sociale.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) Convocare le assemblee;
- b) Osservare e fare osservare tutte le delibere dell'Assemblea;
- c) Predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo;
- d) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari a carico dei medesimi;
- e) Predisporre i programmi di attività;
- f) Stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- g) determinare la quota minima di adesione all'Associazione e la quota annuale;
- h) Trasferire la Sede purché all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere ovunque sedi secondarie, uffici, depositi, rappresentanze e sedi operative.

**Art. 18)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta con comunicazione scritta o telefonica almeno tre (3) giorni prima della riunione e avviso affisso presso la sede sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

Delle sedute sarà tenuto regolare verbale.

#### **IL PRESIDENTE**

**Art. 19)** Il Presidente dell'Associazione rappresenta, ad ogni effetto di legge, l'Associazione e ne ha la firma.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, concilio e compromesso, in sede di ordinaria amministrazione.

a) Il Presidente provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

b) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove eventuali modifiche e/o integrazioni ove se ne presenti la necessità.

c) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Egli, inoltre, potrà:

1. rappresentare l'Associazione nei confronti di Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e Private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni, Federazioni sia Nazionali che Internazionali ed ogni altro soggetto;
2. fare e riscuotere mandati di pagamento in nome e per conto dell'Associazione;
3. aprire e chiudere c/c bancari e postali ed operare su di essi;
4. sottoscrivere contratti e convenzioni o qualsiasi altro atto con Enti Pubblici e/o privati;
5. stipulare atti traslativi a titolo oneroso o gratuito invocando esenzioni ed agevolazioni;
6. assumere e licenziare personale dipendente e collaboratori fissandone mansioni e compensi nonché comminare agli stessi dei provvedimenti sanzionatori nonché il licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari;
7. compiere in genere qualsivoglia altro atto di ordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto dell'Associazione con tutte le occorrenti facoltà.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni.

Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente.


#### **COLLEGIO DEI GARANTI**

**Art. 20)** Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 21)**

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una



relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto consuntivo.

#### **SCIoglimento**

**Art. 22)** Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c., dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o organizzazioni di volontariato o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione potrà predisporre appositi regolamenti interni, e, se necessario, le norme del presente statuto, saranno integrate, da un regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione, tutti i soci e/o personale dipendente e collaboratori occasionali hanno l'obbligo di rispettare detti regolamenti, in quanto aventi valore di Statuto.

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

**Art. 23)** Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a modificare e/o integrare il presente Statuto, senza alcuna formalità, per renderlo compatibile con le normative sulle O.N.L.U.S. e/o sul Volontariato.

#### **NORME FINALI**

**Art. 24)** L'Associazione può divenire in qualsiasi momento Organizzazione di Volontariato (e, quindi, modificare ed integrare opportunamente lo Statuto, togliendo, se non occorre, l'acronimo O.N.L.U.S. dalla denominazione sociale), anche con la sola deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


**Art. 25)** Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in qualsiasi momento, il cambio di sede dell'Associazione.

#### **RIFERIMENTI**

**Art. 26)** Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c., alle norme di legge e comunitarie, regionali e statali che disciplinano la materia ed in particolare a quanto previsto dalla legge nazionale 11 agosto 1991 n. 266, dalla legge regionale 7 giugno 1994 n. 22 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Palermo.

F.to: Picciotto Giuseppa  
Giuseppina Silvana Schirò  
Giuseppe Bonsignore






DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO NOTAIO

Registrato a Palermo il 01-12-2010 al n. 11848-I.T.

Copia conforme all'originale. Si rilascia per gli usi di Legge.

Palermo li, 19 DIC. 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center and the text "DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO" around the perimeter.